


FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

PROCEDIMENTO N.68S/2016 a carico di Donato Acquaro

PREMESSO CHE

- con il rapporto informativo 15 ottobre 2016 il Giudice Arbitro nella gara “Land Rover Golf Challenge”, tenutasi in pari data presso il Golf Club Carimate, segnalava il comportamento non conforme alle regole del signor Donato Acquaro;
- in tale verbale, confermato nei fatti da una dichiarazione confessoria dell’incoltato trasmessa in copia ed acquisita agli atti, si evinceva come il giocatore Donato Acquaro avesse consegnato lo score recante l’indicazione – alla buca 11 – del risultato di 5 colpi, mentre il risultato attinto sul campo era stato di 7 colpi ;
- anche dall’esame della copia dello score tenuto dal signor Acquaro quale marker, il risultato alla buca 11 era di 7 colpi;
- il signor Acquaro veniva recentemente condannato in primo grado e con decisione non definitiva per un supposto illecito sportivo doloso;
- i fatti come sopra esposti evidenziavano come il tesserato Acquaro avesse tenuto un comportamento contrario alle regole del gioco, comportamento ancora più difficile da giustificare in un giocatore capace ed esperto (8,6 EGA);
- il Giudice Sportivo Territoriale contestava quindi al signor Donato Acquaro la commissione di illecito sportivo, consistito nella consegna di score con errore nella indicazione dei colpi effettivamente giocati alla buca 11, e cioè erroneamente indicati 5 quando i colpi effettivamente giocati risultavano essere 7, nella gara “Land Rover Golf Challenge”, tenutasi in data 15 ottobre 2016, con ciò violando l’articolo 2 numero 2 paragrafo 1) del Regolamento



di Giustizia; il signor Donato Acquaro veniva ritualmente avvisato della facoltà a lui riservata di poter chiedere l'emissione di decreto sanzionatorio, entro e non oltre dieci giorni prima della data della decisione, nonché della facoltà di presentare memorie difensive e chiedere di essere ascoltato, entro e non oltre due giorni prima della data prestabilita per l'adozione della decisione, che veniva indicata nel 15 dicembre 2016;

- tempestivamente il signor Acquaro, a mezzo del proprio difensore avvocato Giuseppe Sinisi, depositava memoria difensiva, ove veniva offerta esposizione dei fatti di causa, anche alla luce di ulteriori dichiarazioni testimoniali (vedi in particolare: signora Stefania Foglia, marcatrice del signor Acquaro), illustrante credibilmente un grado di colpa del giocatore incolpato inferiore a quanto ipotizzato in sede di provvedimento di fissazione;
- in particolare, dalle testimonianze offerte dalla difesa, emergerebbe un particolare impatto - sul comportamento oggetto di decisione - del maltempo occorso nel tempo di gara, nonché una indubbia concorrenza del fatto della marcatrice nella commissione dell'illecito.


TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale avvocato Renato Martorelli, visti gli atti e documenti versati in giudizio, letta la memoria difensiva dell'incolpato, esaminate le fonti di prova offerte dalla difesa,

RITENUTO

che emerga in tutta evidenza la non corretta tenuta dello score, consistita nell'aver riportato alla buca 11 – nella gara “Land Rover Golf Challenge” del 15 ottobre 2016 presso il Golf Club Carimate – il risultato di 5 colpi anziché quello corretto di 7, per cui il fatto può ritenersi compiutamente provato;

che il signor Acquaro ha fornito elementi tali da poter integrare il convincimento del giudicante in punto colposità dell'azione;



che il giocatore sia in ogni caso, indipendentemente dall'elemento psicologico e dalle circostanze di tempo e luogo, responsabile della corretta e diligente tenuta del proprio score di gara;

DECIDE E DISPONE

la sanzione della squalifica temporanea per mesi 6 (sei) consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG nei confronti del tesserato signor Donato Acquaro.

Così deciso in Torino, 15 dicembre 2016

Il Giudice Sportivo Territoriale

Renato Martorelli

